

**REGOLAMENTO (CE) N. 1176/2002 DELLA COMMISSIONE
del 28 giugno 2002**

che stabilisce modalità particolari per l'esportazione di taluni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli verso l'Estonia e che modifica i regolamenti (CE) n. 1961/2001 e (CE) n. 1429/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 35, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 8, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce all'articolo 3 che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli da 14 a 16 di questo regolamento stabiliscono le condizioni per il versamento della restituzione in caso di restituzione differenziata, ed in particolare i documenti da fornire per comprovare che le merci sono arrivate a destinazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1148/2002 del Consiglio ⁽⁷⁾ stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia. L'abolizione, a decorrere dal 1° luglio 2002, delle restituzioni all'esportazione verso tale paese terzo per i prodotti comunitari compresi nelle organizzazioni comuni dei mercati per gli ortofrutticoli e i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli costituisce una delle concessioni previste.
- (3) Per evitare che tale concessione comporti l'applicazione degli articoli da 14 a 16 summenzionati del regolamento (CE) n. 800/1999 all'atto della concessione delle restituzioni all'esportazione dei prodotti in causa verso altri paesi terzi, l'Estonia si è impegnata ad adoperarsi

affinché siano ammessi all'importazione in questo paese soltanto i prodotti in causa che non hanno beneficiato di restituzioni e che provengono direttamente dalla Comunità.

- (4) Per consentire alle autorità estoni di effettuare questo controllo, è opportuno prevedere l'obbligo di presentare alle autorità estoni, all'importazione dei prodotti in causa, una copia certificata di un titolo di esportazione recante indicazioni specifiche a garanzia che i prodotti ivi indicati non hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione nonché una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con l'indicazione obbligatoria di alcuni dati relativi al titolo di esportazione. Le modalità di tale regime di titoli devono essere complementari o derogative alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.
- (5) È quindi opportuno tener conto di tale regime particolare ai fini dell'applicazione delle succitate disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per evitare di imporre agli esportatori oneri finanziari non necessari negli scambi commerciali con i paesi terzi. A tal fine è opportuno non prendere in considerazione la mancata fissazione di una restituzione all'esportazione per l'Estonia ai fini della determinazione del tasso più basso della restituzione. È quindi necessario modificare in tal senso le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione fissate dal regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ⁽⁹⁾, per gli ortofrutticoli freschi e dal regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001 ⁽¹¹⁾, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.
- (6) Occorre infine ovviare alle conseguenze delle concessioni summenzionate sull'utilizzazione dei titoli emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento in vista della concessione di una restituzione all'esportazione verso l'Estonia e per i quali le operazioni di importazione in tale paese terzo non avessero potuto essere terminate prima del 1° luglio 2002. È opportuno autorizzare l'annullamento di tali titoli e il rimborso della relativa cauzione, proporzionalmente ai quantitativi inutilizzati.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

⁽¹¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.